

## **CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE EDILE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Addì 15 febbraio 2007 in Carrara, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara, rappresentata dal Direttore dott. Andrea Balestri e dai sigg. Fabio Vernazza, Paolo Cacciatori e Stefano Mignani, assistiti dal dr. Massimo Bani

e

la FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Francesco Fulignani e dai sigg. Salvatore Tedesco e Renzo Caruso Lombardi;

la FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Francesco Bertolucci e dal sig. Roberto Venturini;

la FILCA-CISL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Roberto Seghetti;

- vista la lettera delle Segreterie Provinciali di Feneal-Filca-Fillea di disdetta del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 3 gennaio 2003 ricevuta dall'Associazione Industriali in data 28 luglio 2005;
- considerata la lettera dell'Associazione Industriali del 25 agosto 2005 di riscontro a quella presentata dalle OO.SS.;
- considerate altresì le richieste avanzate dalle suindicate OO.SS. mediante la presentazione della piattaforma rivendicativa del 13 ottobre 2005;
- tenuto conto dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006;

dopo ampia ed approfondita discussione sono state definite le seguenti intese che compongono il Contratto Collettivo provinciale per i lavoratori del settore edili e affini della provincia di Massa Carrara integrativo del CCNL 20 maggio 2004.

### PREMESSE.

Viste le preoccupazioni per le difficoltà che sta attraversando il settore edile in generale sia in relazione alla ben nota incapacità da parte della politica delle opere pubbliche di trovare rimedi per la valorizzazione delle potenzialità delle piccole e medie imprese regolari che soccombono a fronte di un mercato di ribassi selvaggi che premiano le imprese irregolari, sia in conseguenza dell'entrata in vigore di normative sull'acustica, sulla certificazione energetica degli edifici, sui controlli delle costruzioni in zona sismica, sulle tutele da fornire agli acquirenti di immobili che rendono incertezze e diseconomie;

considerato altresì il contesto particolarmente complesso quale quello che continua a caratterizzare ormai da diversi anni la realtà di settore della provincia di Massa Carrara in cui, dopo l'apertura di

un apposito “sportello” da parte della Cassa Edile Regionale Toscana in alternativa a quello della locale Cassa Edile, si è verificata una deleteria situazione di concorrenza tra gli Enti medesimi con conseguenti prestazioni rese non nell’interesse dei naturali destinatari dei servizi stessi (imprese e lavoratori);

tenuto conto, infine, del fatto che un’eccessiva burocratizzazione degli adempimenti connessi al ciclo produttivo ed alle pratiche autorizzative nonché un alto costo del lavoro finiscono per rendere l’attività edile sempre meno remunerativa con conseguenti gravi problemi di bilancio e di equilibrio finanziario per le imprese e con relative inevitabili ricadute anche sul piano della tenuta occupazionale;

le Parti convengono che il rinnovo del contratto integrativo provinciale debba seguire linee concertative in grado di conciliare le esigenze dei lavoratori del settore nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali e la competitività delle imprese, ribadendo altresì la valenza strategica, ai fini di cui sopra, degli Enti paritetici dell’edilizia quali Cassa Edile, S.F.S. e Comitato Paritetico Territoriale e ciò anche per una corretta gestione delle attività edili sul piano del rispetto delle norme contrattuali, della formazione professionale e delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro.

#### FORMAZIONE E SICUREZZA - CTP

In considerazione delle caratteristiche e della tipicità del tessuto produttivo del settore edile, le parti ritengono che sia complementare, compatibile e strettamente correlato, agire per una migliore tutela possibile del lavoratore rispetto agli infortuni e ciò in ogni situazione produttiva ed occupazionale.

Diventa, pertanto, centrale un approfondimento al fine di valutare la migliore delle opportunità derivanti dall’applicazione del CTP.

#### ART.1.ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE.

In conformità all’Accordo Nazionale del 23 marzo 2006, il valore massimo conseguibile dell’Elemento Economico Territoriale di cui alla lettera d) dell’art.38 e dell’art.46 del vigente CCNL viene elevato, con decorrenza 1° febbraio 2007 al 3% dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati vigenti alla data del 1° marzo 2006 e, con decorrenza 1° settembre 2007, al 4% dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati vigenti alla data del 1° marzo 2006.

Relativamente, quindi, all’anno 2007, gli importi in euro definiti ed erogati a titolo di E.E.T. sono i seguenti:

Categorie	dal 1° febbraio 2007		dal 1° settembre 2007	
	Orario	Mensile	Orario	Mensile
Quadri ed impiegati di 1 <sup>a</sup> super	-	35,92	-	83,81
Impiegati di 1 <sup>a</sup>	-	32,32	-	75,42
Impiegati di 2 <sup>a</sup>	-	26,94	-	62,85
Impiegati ed operai di 4° livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3° ed operai specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4° ed operai qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4° 1° impiego e operai comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09	-	0,21	-
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,08	-	0,19	-

Le Parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art.2 del D.L. n.67/1997 convertito nella L. n.135/1997, in quanto il riferimento agli indicatori concordati consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2.

Le Parti si danno altresì atto che, in base all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, gli importi in atto al 30 giugno 2006 dell'EET sono conglobati, con effetto dal 1° luglio 2006, nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.

#### ART.2. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA.

L'indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1° febbraio 2007, ad euro 5,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,62 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.

Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell'80% a carico dell'Azienda e del 20% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del pasto di euro 5,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell'impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

#### ART.3. Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC.

Le Parti si impegnano a promuovere ulteriormente e a sensibilizzare adeguatamente sia le Pubbliche Amministrazioni che i committenti privati all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC.

#### ART.4. CONTRIBUTUZIONI.

APEO : Le Parti, alla luce delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di Anzianità Professionale Edile Ordinaria e considerate le consistenti riduzioni del contributo APEO già effettuate in precedenti tornate contrattuali, stabiliscono che, il contributo APEO resti confermato nella misura del 3,00% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art.25 del vigente CCNL.

CONSORZIO FORMEDIL TOSCANA : Le Parti, richiamando l'Accordo Regionale del 22 giugno 2006, concordano che, con decorrenza 1° luglio 2006, il contributo pari allo 0,20% del monte salari, previsto dall'Accordo Regionale 3 novembre 2003 e recepito nell'Accordo Provinciale 5 marzo 2004 per il funzionamento del Consorzio Formedil Toscana, venga a cessare e concordano l'abolizione della contribuzione in questione.

In riferimento a quanto previsto dal punto 8 dell'Accordo Regionale 22 giugno 2006 succitato, le Parti concordano di riconoscere, in favore della S.F.S. di Massa Carrara, un contributo dello 0,06%, aggiuntivo all'attuale contribuzione S.F.S., per il funzionamento del costituendo Comitato Formedil Toscana. Tale contributo maturerà una volta avviata l'attività del Comitato Formedil Toscana e solo dopo che il Consorzio Formedil Toscana avrà ristornato alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara gli importi già versati dalle imprese e non utilizzati previo esaurimento di tali somme.

PREVEDI : In considerazione dell'andamento del relativo fondo, si conviene che il contributo di mutualizzazione per la previdenza integrativa – PREVEDI, istituito con Accordo del 5 marzo 2004 e pari allo 0,30% della retribuzione imponibile Cassa Edile, sia sospeso fino ad esaurimento degli accantonamenti dello specifico fondo.

Relativamente alla quota corrispondente allo 0,10% del monte salari prevista dal succitato Accordo Provinciale 5 marzo 2004 finalizzata da incentivare l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Prevedi, le Parti concordano di ridurla dallo 0,10% allo 0,05%.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e delle successive disposizioni di seguito enunciate relativamente all'istituto della c.d. carenza-malattia, gli oneri derivanti a carico delle imprese nei confronti dell'Ente Cassa Edile provinciale restano determinati come segue:

		<b>Dal 01.07.2006</b>
Anzianità Professionale Edile Ordinaria		3,00%
Anzianità Professionale Edile Straordinaria		0%
Contributo Cassa Edile		3,00%
Contributo S.F.S.		0,85%
Comitato Tecnico Paritetico Antinfortunistico		0,65%
Costituendo Comitato Formedil		0,06%
Mutualizzazione Prevedi (0,30%)		sospeso
Incentivazione lavoratori iscrizione Prevedi		0,05%
Contributo carenza malattia per il solo settore industria decorrente dal 1° marzo 2007		0,20%
<b>TOTALE</b>		<b>7,81%</b>
Quota nazionale di adesione contrattuale		0,446%
Quota provinciale di adesione contrattuale		1,00%
<b>Totale</b>		<b>9,256%</b>

#### ART.5. CARENZA MALATTIA.

Per le assenze per malattia iniziate successivamente al 1° marzo 2007, le imprese edili provvederanno direttamente ad erogare all'operaio non in prova il trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita, con il coefficiente 0,6, sugli elementi della retribuzione di cui all'art.26 del CCNL 20/5/2004, per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia pari o inferiore a 7 giorni.

Il trattamento di cui sopra spetta all'operaio con il limite di 4 eventi di malattia, regolarmente certificati, all'anno.

Quanto precede viene concordato in via sperimentale per un anno e cioè fino alla data del 28 febbraio 2008, entro la quale verrà effettuata una verifica sui risultati derivanti dall'applicazione di tale disposizione.

Il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa Edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente prevista.

#### ART.6 UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente verbale di Accordo, sarà corrisposto, con la retribuzione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2007, un importo forfetario ed onnicomprensivo (una tantum) di euro 80 lordi per ciascuno dei 3 mesi suindicati per un importo globale complessivo di euro 240 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio 2006-28 febbraio 2007.

La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art.2120 Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

#### ART.7. DECORRENZA E DURATA.

Il presente Contratto Collettivo provinciale di Lavoro integrativo del CCNL 20 maggio 2004 è valido per tutto il territorio della provincia di Massa Carrara, salve le diverse decorrenze previste per i singoli istituti economici così come sopra specificate nel presente Accordo e quelle relative ad eventuali condizioni di miglior favore esistenti a livello aziendale, a decorrere dal 1° luglio 2006 e dura sino al 31 dicembre 2009.

Restano confermati gli istituti contrattuali contenuti nei precedenti accordi integrativi provinciali non modificati attraverso il presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. FENEAL – FILCA – FILLEA

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI